




CL.02-18-02/806/2016/X

203/2016/X



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Att. 15/16
[Signature]

1145
22/06/2016

18:12 21 Giu 16 A0100B 000868

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N 803

collegato al Disegno di legge regionale n. 210 "Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)"

ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento interno

Oggetto: Modifiche del Regolamento regionale sull'attività funebre e i servizi necroscopici e cimiteriali e della Deliberazione vigente in materia di formazione del personale del settore

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- con la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15. (*Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 - Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*) il Piemonte si è dotato di una normativa in grado di disciplinare le attività ed i servizi correlati al decesso con la finalità di salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di consentire pari opportunità agli operatori del comparto nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;
- gli obiettivi principali cui si è ispirata la l.r. n. 15/2011 sono fornire, da un lato, un quadro giuridico certo per gli operatori del settore funebre e, dall'altro, dettare una

serie di norme a tutela dei dolenti, improntando le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona umana, di efficacia e di efficienza;

- come previsto dall'articolo 15 della l.r. n. 15/2011 è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R il Regolamento attuativo della legge, successivamente integrato, per quanto riguarda specificamente gli aspetti legati alla formazione del personale del settore, dalla D.G.R. n. 22-343 del 22 settembre 2014;

rilevato che

- nella pratica applicazione delle disposizioni dettate dal Regolamento e dalla DG.R. n. 22-343 citati sono emerse alcune criticità che rendono necessario un intervento diretto e non più differibile da parte dell'Amministrazione regionale, al fine di consentire l'effettiva realizzazione di quella uniformità di disciplina e semplificazione delle norme riguardanti i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali che sono alla base della stessa l.r. n. 15/2011, nonché per contrastare fenomeni di concorrenza sleale interni al settore stesso;

sottolineato che

- in particolare, per quanto concerne i requisiti di ammissione ai corsi di formazione, una prima criticità riguarda il prerequisito del possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado richiesto ai Cerimonieri delle strutture per il commiato. Infatti, mentre per il Responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari la D.G.R. n. 22-343 precisa al punto 6 che *"In ogni caso l'esperienza di lavoro nel ruolo di Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari non rende necessario il possesso del diploma"*, chi intenda frequentare un corso per la qualifica di Direttore di Casa funeraria deve necessariamente essere in possesso del diploma. Si ritiene, invece, che l'esperienza maturata possa costituire di per se stessa un prerequisito sufficiente, come nel caso del Responsabile della conduzione dell'attività e Addetto alla trattazione degli affari;

- un'altra considerevole criticità riguarda l'obbligo di frequentare i corsi di formazione da parte di coloro che al 10 agosto 2012 (data in entrata in vigore del Regolamento regionale) non esercitavano da almeno 5 anni continuativi la professione;
- in proposito occorrerebbe precisare che per le aziende già operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento, in caso di nuove assunzioni sostitutive di personale già in forza, tali lavoratori possano essere avviati all'attività previo impegno da parte dell'azienda di formare tale personale non appena disponibile una sessione corsuale a riguardo. In attesa del corso di formazione obbligatorio è obbligo dell'azienda affiancare tale nuovi assunti e fornire loro una preliminare formazione aziendale in ordine alle mansioni svolte, prima di avviarli all'attività. In considerazione della progressiva, sempre minore disponibilità di corsi, al fine di non precludere di fatto l'opportunità formativa dei soggetti con mansioni di autista necroforo che necessitano dell'assolvimento dell'obbligo formativo occorre che le disposizioni regionali in materia di formazione precisino che possono essere organizzate da enti formativi accreditati in Regione Piemonte alla formazione (Macrotipologia C) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006, sessioni cursuali con la tecnica della Formazione a Distanza;
- al riguardo occorre precisare che tale possibilità è riservata solo alle aziende strutturate in proprio con i requisiti del personale previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera e) del Regolamento, ovvero disponibilità di un responsabile dell'attività funebre, coadiuvato da almeno quattro operatori funebri o necrofori con regolare contratto di lavoro. E' infatti necessario specificare che le aziende prive in proprio del requisito relativo ai quattro operatori funebri o necrofori potranno soddisfare tale requisito provvedendo a sottoscrivere aggregazioni di imprese o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività. A riguardo va però precisato che, in assenza di personale proprio, le aziende che sottoscrivono aggregazioni d'impres e/o a contratti di agenzia o di fornitura, dovranno rivolgersi in via esclusiva a tali soggetti per tutta l'attività di trasporto funebre dall'incassamento al trasporto, prevedendo per quest'ultimo l'utilizzo del carro funebre e del personale fornito

dall'aggregazione aziendale o dall'azienda esterna senza la possibilità di forniture disgiunte da più soggetti diversi tra loro;

- un'ulteriore criticità infine deriva dalla disposizione del Regolamento per cui se nell'ambito dell'attività inerente il trasferimento del defunto durante il periodo di osservazione e il trasferimento di cadavere, di ceneri e di resti mortali, l'impresa funebre non è in grado di provvedere in modo autonomo, deve dimostrare la partecipazione in società, consorzi o strutture per la fornitura di personale adibito alla movimentazione dei feretri, osservanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) della categoria e le normative ad esso connesse;
- le attuali disposizioni in materia di trasferimento implicano anche problematiche che riguardano, in particolare, il trasferimento c.d. "a cassa aperta" e la necessità di incrementare la vigilanza sulla conformità dei feretri alle normative nazionali vigenti;
- per quanto concerne il trasferimento "a cassa aperta" si rende necessaria inoltre da parte della Regione Piemonte la precisazione sulle modalità di autorizzazione del trasporto nel caso in cui il trasferimento avvenga dal luogo di decesso all'abitazione propria o dei familiari o, invece, alla Casa funeraria per il periodo di osservazione. Inoltre è da valutare la richiesta che ciò avvenga senza il rilascio di autorizzazione da parte del Comune, ma attraverso una semplice comunicazione;
- per quanto riguarda, invece, la conformità dei feretri si rende necessario che al Comune spetti la vigilanza, da effettuarsi mediante controlli con la metodologia a campione, secondo le normative vigenti in materia;
- altro punto da chiarire riguarda il controllo sulle SCIA presentate ai Comuni;
- rimane anche aperta la possibilità di istituire un Osservatorio regionale per la legalità e trasparenza delle attività funebri e cimiteriali per affrontare tutte le segnalazioni che arrivano dal territorio;

IMPEGNA
la Giunta regionale

- ad attuare le opportune modifiche al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. n. 7/R del 2012 e alla D.G.R. n. 22-343 del 22 settembre 2014 in modo da consentire gli adeguamenti della disciplina del settore specificati in premessa.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).